

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1676

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, PONTONE, SCALONE,
MOLINARI, CURTO, CUSIMANO, PEDRIZZI, MEDURI, MULAS,
MISSERVILLE, MACERATINI, MOLTISANTI, MONTELEONE e
SIGNORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1995

**Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro
dei revisori contabili**

ONOREVOLI SENATORI. - Grandi attese e speranze avevano accompagnato tre anni fa la pubblicazione del decreto legislativo n.88 del 1992, con il quale anche l'Italia recepiva l'VIII Direttiva CEE sul controllo legale dei conti. Un decreto, approvato peraltro con anni di ritardo sui tempi previsti dalla Comunità, che interveniva a modificare sostanzialmente la disciplina della revisione contabile e la stessa normativa sui collegi sindacali.

Ad oltre tre anni dalla entrata in vigore del provvedimento, si deve prendere atto che le procedure per la sua applicazione si sono dimostrate più complesse e lunghe del previsto: per primo è slittato il termine previsto dal decreto per l'emanazione del Regolamento di attuazione, inizialmente fissato al 27 agosto 1992. Il Regolamento è stato pubblicato solo nel novembre dello stesso anno, e ciò ha comportato posticipazione del termine fissato dalla norma transitoria per la presentazione delle domande di ammissione al Registro, slittato - di proroga in proroga - al 31 gennaio 1993.

Ma l'aspetto più grave, al quale la presente proposta di legge intende porre rimedio, è quello relativo al ritardo con il quale il Registro è stato pubblicato da parte del Ministero di Grazia e Giustizia. Il protrarsi delle fasi precedenti, infatti, unitamente al massiccio afflusso delle domande pervenute alle procure della Repubblica (oltre 100.000) hanno prolungato la fase dell'istruttoria e dello spoglio da parte della Commissione ministeriale, che ha concluso i suoi lavori agli inizi del 1995, mentre il Registro è stato pubblicato solo in data 21 aprile 1995. Quindi oltre tre anni dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 88 del 1992 ed oltre due anni dalla data fissata dal decreto stesso per la conclusione della fase transitoria (28 febbraio 1993).

In questo periodo, che si è prolungato come detto per oltre il triplo del tempo previsto, la nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 88 del 1992 è rimasta «sospesa» e sono rimaste in vigore tutte le norme preesistenti. In applicazione di tali norme moltissimi soggetti - che dalla data del 28 febbraio 1992 non erano ancora in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 88 e che pertanto non hanno potuto presentare la domanda per l'ammissione al Registro dei Revisori - hanno conseguito tali requisiti, abilitandosi all'esercizio della professione di ragioniere o dottore commercialista ed iscrivendosi nei relativi Albi professionali.

Tali soggetti hanno inoltre, nella maggioranza dei casi, assunto nel frattempo incarichi presso collegi sindacali, in modo assolutamente legittimo ai sensi della vigente normativa. Tali incarichi per assurdo sarebbero «a termine» per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina e si esaurirebbero alla naturale scadenza, senza poter essere rinnovati. Per tale motivo professionisti qualificati e competenti si troverebbero da un giorno all'altro ad essere delegittimati ad esercitare una funzione da sempre facente parte dell'oggetto professionale (fissato per legge) della categoria cui appartengono.

Il motivo di questa anomalia è ben evidente. Tra tutte le date dal decreto legislativo n. 88 del 1992, infatti, solo una non è slittata nel tempo, e non ha subito proroga, quella del 28 febbraio 1992 quale termine «di sbarramento» per la prima ammissione al Registro.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio alla situazione di grave difficoltà in cui si sono venuti a trovare i professionisti (il cui numero si stima non inferiore a 10.000) iscritti negli Albi dei ragionieri e dottori commercialisti dopo tale data, «riaprendo» i termini per la presentazione delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

domande di ammissione al Registro dei revisori contabili.

Una riapertura dei termini che non deve essere interpretata come una «sanatoria» indiscriminata, ma che si rivolge esclusivamente a quei giovani professionisti che non possono subire una discriminazione grave in termini di opportunità professionali ed assolutamente ingiusta.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede che i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (di cui di fatto ripete la formulazione) possono presentare domanda di ammissione al Registro dei re-

visori contabili entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, purchè in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 11 alla data della pubblicazione del Registro.

Si tratta di un atto di giustizia ma anche di un doveroso adempimento da parte dello Stato, reso necessario ed urgente proprio dall'innaturale protrarsi della fase transitoria precedente alla pubblicazione del Registro, dovuta ad impedimenti e difficoltà burocratiche certamente comprensibili, ma i cui effetti non possono essere fatti ricadere sui cittadini che, nel frattempo, hanno maturato precisi diritti ed acquisito legittime aspettative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, purchè presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992:

a) coloro che alla data di prima pubblicazione del registro, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n.88 del 1992, risultano iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;

b) coloro che risultano iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione di esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno.

2. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 88 del 1992 sono iscritti nell'elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè, fermi restando gli altri requisiti previsti nel comma 1, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936 n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.